Deliberazione N. **466**

Assessore

Presidente De Luca Vincenzo

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
US 09	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL ***27/10/2021***

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Atto di indirizzo e approvazione delle Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	**PRESIDENTE**
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	**ASSENTE**
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	’’	Felice	CASUCCI	
5)	’’	Ettore	CINQUE	
6)	’’	Bruno	DISCEPOLO	
7)	’’	Valeria	FASCIONE	
8)	’’	Armida	FILIPPELLI	
9)	’’	Lucia	FORTINI	
10)	’’	Antonio	MARCHIELLO	
11)	’’	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a) che l'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 ha previsto, tra l'altro, che: *"10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. (...)"*;

b) che l'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., ha definito le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ha stabilito, al comma 28, tra l'altro che: "*I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). (...)"*; al comma 29 che: "*I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa."* al comma 31 che: *"Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite."*; al comma 31-ter che: "*I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27."*; al comma 30 che: *"La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa."*;

c) che la L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) – ha disposto all'art. 1, comma 730, tra l'altro, che: "*Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: «380-ter. (...) Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione; (…)'*;

d) che il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8, all' Art. 18-bis. - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni - ha previsto che: *"1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020."*;

e) l'art. 2, comma 3, del D.L. 31/12/2020, n. 183, modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che: *"All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021" "*;

f) che con l'Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n. 936, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno

dell'associazionismo comunale;

g) che l'Articolo 3, comma 1, della stessa Intesa ha previsto, tra l'altro, che: (…) *1. Le risorse statali di cui all'articolo 2 sono ripartite tra le Regioni che hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali: (…) c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni; (…)";*

h) che l'Articolo 4 della stessa Intesa ha previsto che: "*1. Al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all'articolo 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell'articolo 5 ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. La Conferenza Unificata, acquisite le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, individua entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme all'articolo 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento.";*

i) che con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la nuova "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale**"** di cui all'allegato "A", della stessa, alle cui disposizioni occorre fare integrale rinvio;

j) che la suddetta Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale ha previsto tra l'altro: - al punto 2, che: *"1 E' istituito il Fondo per l'Associazionismo destinato a sostenere l'associazionismo comunale in Campania. 2 Al Fondo affluiscono in primo luogo le risorse statali di cui all'art. 9 dell'Intesa (…) nella Conferenza Unificata del 1° marzo 2006, rep. n. 936. 3 Alla quantificazione effettiva del fondo si procede con deliberazione di Giunta Regionale, anche a mezzo di attribuzione di ulteriori risorse regionali. (…)"*; - al punto 4.1, par. 1, che: "*Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente."* - al punto 4.1, par. 3, che: "*3 Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative."* - al punto 4.2, che*: 1 Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili. 2 Le risorse statali trasferite in attuazione dell'Intesa del 1° marzo 2006 (atto rep. n. 936) sono interamente destinate al contributo ordinario e sono erogate ai soggetti suindicati nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla legge dello Stato. 3 Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: - tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; - struttura demografica della forma associativa; - livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata. 4 Le linee guida per la definizione del disciplinare e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario sono stabilite con deliberazione di Giunta Regionale.*;

k) che il decreto dirigenziale n° 73 del 26/07/2021 dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata 60.09 ha disposto l'accertamento e la riscossione sul Capitolo Entrata E01432, esercizio 2021, dell'importo di euro 86.874,41, relativo alla ripartizione del contributo erariale previsto in materia;

CONSIDERATO:

a) che è necessario quantificare il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2021 - costituito dalle risorse erariali dell'importo di euro 86.874,41, e dalle risorse regionali di cui al Cap. Uscita U00302 dell'importo di euro 86.239,52 - nell' importo totale di euro 173.113,93 da destinare interamente al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale;

b) che occorre approvare le Linee Guida allegate alla presente Deliberazione**,** da rispettare per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021**,** per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso allo stesso per l'anno 2021, garantendo il sostegno alle forme associative (unioni di comuni e comunità montane) già costituite e funzionanti sul territorio campano;

c) che occorre confermare il rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 12/11/2020, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane

d) che occorre demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida contenute nella presente Deliberazione nonché alla adozione degli atti conseguenziali;

VISTO il documento Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale predisposto dagli uffici competenti;

VISTI altresì

a) l'art. 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
c) l'art. 1, comma 730, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
d) la D.G.R.C. n. 1446 del 18 settembre 2008

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di quantificare il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2021 - costituito dalle risorse erariali dell'importo di euro 86.874,41, e dalle risorse regionali di cui al Cap. Uscita U00302 dell'importo di euro 86.239,52 - nell' importo totale di euro 173.113,93 da destinare interamente al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale;
2. di approvare le Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021**,** per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso allo stesso, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, garantendo il sostegno alle forme associative già costituite e funzionanti sul territorio campano;
3. di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 12/11/2020, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane;
4. di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida allegate alla presente deliberazione, nonché alla adozione degli atti conseguenziali;
5. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	466	del	27/10/2021	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) US 09	UOD/STAFF DIR.GEN. 01

OGGETTO :
Esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Atto di indirizzo e approvazione delle Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -☐ ASSESSORE -☐		*Presidente De Luca Vincenzo*		*27/10/2021*
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		*Dott.ssa de Gennaro Simonetta*		*27/10/2021*

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	*27/10/2021*	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	*28/10/2021*

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente

50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L'ANNO 2021

Il presente atto stabilisce le Linee Guida da rispettare per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, per la definizione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso allo stesso per l'anno 2021.

Art. 1 - BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una comunità montana ad esclusione delle unioni di comuni costituite anteriormente alla data di adozione della "*Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*" di cui alla Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale.
3. Per poter accedere al contributo le forme associative devono gestire ed esercitare attualmente e al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2021, in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
4. I Comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza;
5. Le comunità montane e le unioni di comuni possono accedere al Contributo Ordinario purché, all'atto della presentazione dell'Istanza di Contributo Ordinario, sussista specifico atto di delega da parte dei consigli dei comuni partecipanti per i servizi e le funzioni per i quali si richiede il contributo stesso;
6. Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative.
7. Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili.
8. Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; struttura demografica della forma associativa; livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata.
9. Per l'ammissione al Contributo Ordinario le unioni di comuni e le comunità montane devono presentare specifica Istanza di Contributo entro il termine di scadenza che sarà previsto dall'apposito avviso pubblico.
10. Le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare esclusivamente una istanza di contributo.
11. L'Istanza di Contributo deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei comuni partecipanti.
12. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
13.La concessione del contributo avviene nei limiti delle risorse ad esso attribuite con la deliberazione di quantificazione del Fondo per l'Associazionismo
14. le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 241/1990.
15. I suddetti requisiti e presupposti sono richiesti a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di Contributo.

Art. 2 – CRITERI E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo annuale spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri:
1. Tipologia e numero di funzioni gestite (peso 35%): il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii., gestite in forma associata.
2. Tipologia e numero di servizi gestiti: (peso 10%): il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei servizi gestiti in forma associata (si fa rinvio ex art. 2, comma 3 lett. e) ed f) del DPR 194/1996).
3. Struttura demografica della forma associativa (peso 40%):
a. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei Comuni associati (peso 5%)

b. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei Comuni associati obbligati ai sensi dell'art. 14 comma 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. (peso15%);
c. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta la popolazione residente media più bassa (popolazione residente complessiva/numero dei comuni) al 1° gennaio 2021 secondo il dato ISTAT (peso 10%);
d. il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta la densità demografica più bassa (popolazione residente complessiva/superficie complessiva in kmq) al 1°gennaio 2021 secondo il dato ISTAT (peso 10%);

4. Livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata (peso 15%):

il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta il maggior numero di unità di personale dichiarate come stabilmente destinate alla gestione associata (peso 10%);
il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione della forma associativa che presenta il maggior numero di uffici unici dichiarati con l'individuazione di un unico Responsabile per funzione (peso 5%).
Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa, vale a dire a ciascuna comunità montana o unione dei comuni, è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i sopra riportati criteri e parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, sulla base dell'istruttoria da espletare nell'osservanza delle presenti Linee Guida e dei criteri e dei parametri che saranno dettagliati nell'avviso pubblico in conformità delle stesse Linee Guida, provvederà ad approvare con decreto dirigenziale il riparto del Contributo Ordinario per l'anno 2021. L'efficacia del riparto è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e al rispetto degli equilibri di bilancio e degli obblighi di concorrenza agli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto all'interno delle presenti Linee Guida, si rinvia alla disciplina nazionale vigente in materia.